

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO TRIENNALE DI

SORVEGLIANZA SANITARIA

PER I LAVORATORI DEL

COMUNE DI PINZOLO. ANNI

2019-2022

ARTICOLO 1
- Oggetto del servizio -

L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. 81/08 per i lavoratori dipendenti del Comune di Pinzolo, il cui organigramma è così composto:

Impiegati	25 unità
operai	21 unità
Agenti di Polizia Locale	6 unità
Custodi Forestali	8 unità
Operai stagionali	4 unità (due stagioni all'anno, mediamente cinque mesi)
Agenti di polizia locale stagionali	13 unità (due stagioni all'anno 13 inverno; 6 estate; mediamente 5 mesi)

ARTICOLO 2
- Durata dell'appalto -

Il servizio oggetto del presente appalto decorre **dal 16 marzo 2019 al 15 marzo 2022, senza necessità di disdetta. Non è ammesso il tacito rinnovo.**

L'importo posto a base di gara è così composto:

- **Totale: Euro 12.160,00 + IVA**
- **Importo a ribasso: Euro 11.160,00 + IVA**
- ***Somme a disposizione: Euro 1.000,00 + IVA**
- **IVA:euro 2.675,20**
- **TOTALE IVA compresa:Euro 14.835,20.**

****somme a disposizione per visite impreviste che verranno liquidate solo per le eventuali prestazioni aggiuntive e non preventivabili, in aggiunta a quelle già previste ed elencate nell'allegato a del presente Capitolato. Tali visite saranno effettuate previa autorizzazione d parte del Comune di Pinzolo.***

ARTICOLO 3
- ATTIVITA' SPECIFICHE TECNICHE COMPRESE NEL SERVIZIO"

Le prestazioni oggetto del servizio, consistenti nell'attività di; Medico Competente, Redazione (o Revisione) del PSS; Aggiornamento del PSS, sono quelle stabiliti dal D.lgs. 81/08 e sono indicativamente riassumibili in:

- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato – Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di

assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche - Intesa del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni volta all'individuazione degli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici), ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- indicazione delle visite specialistiche previste;
- indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
- definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.
- Saranno a carico del medico competente:
- le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria e tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 (per quanto attivato) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
- compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale).
- Consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e il lavoratore;
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza

sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

- redazione della relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- espletamento degli altri obblighi previsti dall'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 es.m.i..
- collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del piano sanitario stesso.
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Il Medico Competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare:

- visita medica preventiva, visita medica periodica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
- esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite presso la sede dell'aggiudicatario potranno essere effettuate se questa si trova ad una distanza non superiore a 20 km. dalla sede del comune di Pinzolo; per distanze superiori a 20 km. le visite dovranno essere effettuate presso la Sede del Comune di Pinzolo.

ARTICOLO 4

- PRESTAZIONI COMPRESSE NEL SERVIZIO MA RENUMERATE EXTRACANONE-

Il Medico Competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare:

- visita medica preventiva, visita medica periodica, giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le Visite mediche sopradescritte saranno a carico del datore di Lavoro e verranno remunerate applicando i prezzi offerti in fase di gara e le quantità previste nella stima dei costi, potranno subire

variazioni, sia in aumento che in diminuzione in base alla fluttuazione del personale, e verranno liquidate per le prestazioni effettivamente prestate.

ART. 5 **-ANTICIPAZIONE-**

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell L.P. 23/1990 e s.m., per il servizio in oggetto non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione contrattuale.

ART. 6 **-CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA-**

Ai sensi dell'articolo 31 della L.P. 2/2016 non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria. La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lge. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

ART. 7 **-SUBAPPALTO-**

Ai sensi dell'art. 26 della l.p. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte della fornitura oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, da caricare a sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore e caricata a sistema classificandola nella categoria "Allegato economico", contenente la precisa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto. Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dell'appalto.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, e in particolare che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

ART. 8 **-SISTEMA D'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI-**

L'appalto sarà affidato previo confronto concorrenziale, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale nonché ai sensi dell'art. 21, della L.P. 19 luglio 1990, n° 23 e s.m. e art. 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. N° 23/1990 e s.m.).

Il Responsabile dell'Area Tecnica adotterà provvedimento di individuazione dei soggetti ritenuti idonei a partecipare al confronto concorrenziale, che dovrà essere mantenuto segreto fino all'espletamento delle procedure dello stesso confronto concorrenziale.

ART. 9 **-PAGAMENTI-**

Il pagamento del servizio avverrà con cadenza annuale dietro presentazione di regolare fattura, per gli anni in cui il servizio non viene reso per 12 mesi (2019, 2022), l'importo sarà rapportato alla durata del servizio, mentre le visite periodiche e le prestazioni extracanoniche avverranno a prestazione effettuata.

Qualora la fattura non pervenga nel termine previsto, la relativa liquidazione sarà effettuata nel mese successivo.

Il pagamento delle fatture ritenute regolari sarà effettuato entro giorni 30 dalla data di ricevimento delle stesse mediante rimessa diretta a mezzo mandato, previa le opportune verifiche di legge. Gli eventuali ritardi nei pagamenti rispetto alla scadenza di cui sopra non possono dare titolo all'Impresa per la richiesta degli interessi di mora qualora i ritardi dipendano da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controllo amministrativo contabile, prescritti da leggi o dai Regolamenti in materia di contabilità pubblica.

ART. 10

- STIPULA DEL CONTRATTO-

Con la ditta aggiudicataria sarà stipulato contratto – scambio di corrispondenza ai sensi dell'articolo 39 ter, comma 1 bis, della L.P. 23/1990

Tenuto conto delle possibili fluttuazioni di personale nell'arco del triennio l'Amministrazione comunale si riserva sin d'ora di variare in aumento o in diminuzione la consistenza del servizio, nei limiti di cui all'art. 29, comma 1 della L.P. 23/90 e comunque nei limiti dell'art. 5, comma 4 della L.P. 19.7.1990, n. 23, senza che ciò possa dar modo a pretese o indennizzi..

ART. 11

-DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO-

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente servizio.

In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

ART. 12

-AUTOTUTELA CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-

L'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di gravi e ripetute infrazioni;
- a seguito di reiterate violazioni o ritardi che comportino l'applicazione delle penali;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- in caso di reiterato accertamento da parte dell'Amministrazione di violazione da parte della Ditta alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (normativa in materia di sicurezza, retribuzione e contribuzione previdenziale, assistenziale, antinfortunistica). In tali ipotesi l'Amministrazione comunale, previa instaurazione di un contraddittorio con la Ditta, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante lettera raccomandata spedita alla Ditta. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

ART. 13

-SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE-

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio, non previsti in contratto;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni;
- e) la stipula di contratto ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sul servizio oggetto d'appalto.

ART. 14

- CONTROVERSIE-

Qualora dovessero insorgere controversie fra le parti sulla esecuzione o sulla interpretazione del presente "Capitolato Speciale d'Appalto", le parti rinunciano espressamente al ricorso all'Autorità Giudiziaria, rimandandone la risoluzione ad un collegio arbitrale che giudicherà irritualmente ex bono et aequo da amichevole compositore ed il giudizio sarà inappellabile.

Detto Collegio sarà composto da tre membri da nominarsi uno da ogni parte contraente ed un terzo di comune accordo tra gli arbitri così scelti.

ART. 15

- ELEZIONI DI DOMICILIO-

Agli effetti del presente contratto, il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella Residenza Municipale ed il rappresentante della Ditta appaltatrice nell'ambito del territorio comunale o nei comuni limitrofi.

Pinzolo, lì gennaio 2019

PER INTEGRALE ACCETTAZIONE

L'impresa

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Remo Maturi

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A

TABELLA DEI COSTI DELLE VISITE PERIODICHE ED ESAMI STRUMENTALI

VISITE PREVISTE 2019	
VISITA MEDICO SPECIALISTICA CON GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE	33
ESAME AUDIOMETRICO TONALE	9
ESAME SPIROMETRICO	24
VISIOTEST O VALUTAZIONE FUNZIONALITA' VISIVA	12
TEST URINARIO PER LA RICERCA DI DROGHE D'ABUSO PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO N. 99/CU DEL 30/10/2007 E DECRETO APPLICATIVO DEL 17/11/2008	4

VISITE PREVISTE 2020	
VISITA MEDICO SPECIALISTICA CON GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE	33
ESAME AUDIOMETRICO TONALE	17
ESAME SPIROMETRICO	30
VISIOTEST O VALUTAZIONE FUNZIONALITA' VISIVA	3
TEST URINARIO PER LA RICERCA DI DROGHE D'ABUSO PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO N. 99/CU DEL 30/10/2007 E DECRETO APPLICATIVO DEL 17/11/2008	10

VISITE PREVISTE 2021

VISITA MEDICO SPECIALISTICA CON GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE	49
ESAME AUDIOMETRICO TONALE	19
ESAME SPIROMETRICO	34
VISIOTEST O VALUTAZIONE FUNZIONALITA' VISIVA	15
TEST URINARIO PER LA RICERCA DI DROGHE D'ABUSO PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO N. 99/CU DEL 30/10/2007 E DECRETO APPLICATIVO DEL 17/11/2008	10